



CITTÀ DI CARPI

SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale

N. del

Registro del Settore

N. 203 del 21/07/2021

Oggetto: Concessione in uso dei locali di proprietà comunale del Caffè del Teatro, posti in Carpi, Piazza dei Martiri n. 73, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Approvazione dell'avviso pubblico.

Concessione in uso dei locali di proprietà comunale del Caffè del Teatro, posti in Carpi, Piazza dei Martiri n. 73, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Approvazione dell'avviso pubblico.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO**

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 20/07/2021, immediatamente eseguibile, con cui è stato deciso:

- di procedere all'individuazione del contraente con cui stipulare la concessione in uso dei locali di proprietà comunale del "Caffè del Teatro", posti al piano terra del Teatro Comunale, in piazza dei Martiri n. 73, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo i seguenti indirizzi di cui tener conto nella predisposizione del bando:
- Durata della concessione 12 anni decorrenti dalla consegna dei locali, successivamente al ricevimento dell'autorizzazione della Soprintendenza alla realizzazione del progetto tecnico proposto in sede di partecipazione al bando;
- Canone di concessione per la prima annualità: 2.000€ (duemila/00), oltre a IVA di legge;
- Canone di concessione a decorrere dal secondo anno, sul quale i partecipanti dovranno fare un'offerta al rialzo, pari a € 17.000,00 (diciassettemila/00), oltre a IVA di legge e aggiornamento ISTAT al 100%;
- Requisiti di partecipazione:
 - a) aver esercitato l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio;
 - b) avere un volume d'affari di almeno di € 120.000,00 con riferimento ai migliori tre esercizi dell'ultimo decennio;
- Aggiudicazione con valutazione dei seguenti elementi negoziali:
 - a) miglioramento del canone annuo a decorrere dal secondo anno pari ad € 17.000,00;
 - b) Progetto gestionale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività e assortimento, varietà e qualità dell'offerta anche in relazione alle diverse esigenze dei clienti, e all'ampiezza di giornate e orari di apertura, in particolare serale, oltre alle aperture in occasione degli spettacoli teatrali;
 - c) Progetto tecnico con riferimento ai lavori per il superamento delle barriere architettoniche e la ristrutturazione dei servizi igienici e la riorganizzazione degli spazi, con particolare attenzione alla qualità, durabilità e sostenibilità dei materiali e allestimento interno ed esterno dei locali;
- Impegno da parte del Concessionario a non installare slot machine e videolotterie, previste dall'art. 110 comma 6 lettere a) e b) del Regio Decreto n. 773/1931 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
- di assegnare, ferme restando le competenze del Comune e degli altri enti in materia di autorizzazioni, vigilanza, controllo e sanzioni:
- al Dirigente Responsabile del Servizio Teatro del Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica, Servizio Teatro, la competenza in merito alla vigilanza e controllo sul regolare e corretto svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande in rapporto con le attività teatrali e, Servizio Restauro, la competenza in merito alla vigilanza e controllo per quanto attiene ai lavori e all'allestimento dei locali e del dehor;
- al Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio la

competenza in merito alla gestione del contratto di concessione, compresa la riscossione dei canoni, l'applicazione di penali e la risoluzione/revoca dello stesso;

- di dare mandato al Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio di predisporre tutti gli atti necessari per l'affidamento della concessione, in particolare per quanto concerne il bando;

Ritenuto opportuno fissare un termine di almeno 30 giorni consecutivi per la pubblicizzazione del bando e , tenuto conto del periodo estivo, fissare il termine per la presentazione delle offerte in data 20/09/2021 e la prima seduta pubblica in data 23/09/2021, riservandosi la facoltà di modificare luogo, data e orario di apertura dell'offerta, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet;

Vista la documentazione del bando per la concessione in uso in oggetto, predisposta secondo gli indirizzi dettati con la richiamata delibera di G.C. n. 142/2021 e costituita da:

- Avviso pubblico (in **Allegato 1**);
- Allegato A Schema di contratto di concessione (in **Allegato A**);
- Allegato B Planimetria locali (in **Allegato B**);
- Allegato C Verbale di consistenza e relazione tecnica di stima, agli atti con prot. n. 31408/2020 del 12/06/2020;
- Allegato D Autorizzazione alla concessione in uso dei locali della Soprintendenza, agli atti con prot. 20136/2018 del 10/04/2018;
- Allegato E Progetto di sistemazione degli spazi esterni e dei locali, agli atti con prot. n. 29906 del 05/06/2020 e integrato con prot. n. 66466 del 24/11/2020, autorizzazione con prescrizioni della Soprintendenza, agli atti con prot. n. 2849/2021 del 15/01/2021;
- Allegato F Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (in **Allegato F**);
- Allegato G Offerta economica (in **Allegato G**);
- Ulteriore documentazione: Requisiti igienico sanitari comuni minimi per attività di somministrazione di cui alla Disposizione del Sindaco prot. n. 3363 del 23/01/2006;

Ritenuto opportuno effettuare la pubblicità della procedura pubblica con le seguenti modalità indicative, rispondenti a criteri di economicità, trasparenza e semplificazione:

- affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi;
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Carpi, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara, Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, Avvisi e bandi, Concessioni di immobili;
- comunicato stampa da effettuarsi a cura dell'ufficio comunale preposto;

Richiamati i seguenti atti:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 30/12/2020, immediatamente eseguibile, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019/2024 - Sezione operativa 2021/2023 e s.m.i.,
- Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 30/12/2020, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, e s.m.i.;
- Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 31/12/2020, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2021 - 2023 - Parte finanziaria, e s.m.i.;

Dato atto che l'entrata sarà accertata con successivo atto in sede di aggiudicazione alla

voce di bilancio n. 800.00.17 "Fitti attivi GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMODATO" del Cdc 03.06. 02 "Gestione locali in affitto e comodato" negli esercizi di competenza;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dell'avviso;

Vista la seguente normativa, nel testo vigente:

- D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, 192 sulle determinazioni a contrattare;
- D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, in particolare l'art. 17 che esclude dall'ambito di applicazione del codice i contratti aventi per oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni e l'art. 4 in merito ai principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi;
- Statuto del Comune di Carpi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 148/1991 e successive modificazioni, di cui l'ultima approvata con delibera di C.C. n. 21/2017;
- Regolamento dei contratti, approvato con delibera C.C. n. 148 del 22/12/2015, immediatamente eseguibile, in particolare gli artt. 42 e seguenti sulla concessione di beni immobili a terzi;
- Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 165/2017, in vigore dal 09/01/2018 e successive modificazioni, in particolare artt. 4 "Parere di regolarità contabile";

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamate:

- 1) **Di avviare** una procedura ad evidenza pubblica per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale del "Caffè del Teatro", al piano terra del Teatro Comunale, in piazza dei Martiri n. 73, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
- 2) **Di approvare** la documentazione della procedura costituita da:
 - Avviso pubblico (in **Allegato 1**);
 - Allegato A Schema di contratto di concessione (in **Allegato A**);
 - Allegato B Planimetria dei locali (in **Allegato B**);
 - Allegato C Verbale di consistenza e relazione tecnica di stima, agli atti con prot. n. 31408/2020 del 12/06/2020;
 - Allegato D Autorizzazione alla concessione in uso dei locali della Soprintendenza, agli atti con prot. 20136/2018 del 10/04/2018;
 - Allegato E Progetto di sistemazione degli spazi esterni e dei locali, agli atti con prot. n. 29906 del 05/06/2020 e integrato con prot. n. 66466 del 24/11/2020, autorizzazione con prescrizioni della Soprintendenza, agli atti con prot. n. 2849/2021 del 15/01/2021;
 - Allegato F Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (in **Allegato F**);
 - Allegato G Offerta economica (in **Allegato G**);
 - Ulteriore documentazione: Requisiti igienico sanitari comuni minimi per attività di somministrazione di cui alla Disposizione del Sindaco prot. n. 3363 del 23/01/2006;
- 3) **Di approvare**, in particolare, le seguenti clausole:

- Durata della concessione 12 anni decorrenti dalla consegna dei locali, successivamente al ricevimento dell'autorizzazione della Soprintendenza alla realizzazione del progetto tecnico proposto in sede di partecipazione al bando;
 - Canone di concessione per la prima annualità: 2.000€ (duemila/00), oltre a IVA di legge;
 - Canone di concessione a decorrere dal secondo anno, sul quale i partecipanti dovranno fare un'offerta al rialzo, pari a € 17.000,00 (diciassettemila/00), oltre a IVA di legge e aggiornamento ISTAT al 100%;
 - Requisiti di partecipazione:
 - a) aver esercitato l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio;
 - b) avere un volume d'affari di almeno di € 120.000,00 con riferimento ai migliori tre esercizi dell'ultimo decennio;
 - Aggiudicazione con valutazione dei seguenti elementi negoziali:
 - a) miglioramento del canone annuo a decorrere dal secondo anno pari ad € 17.000,00;
 - b) progetto gestionale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività e assortimento, varietà e qualità dell'offerta anche in relazione alle diverse esigenze dei clienti, e all'ampiezza di giornate e orari di apertura, in particolare serale, oltre alle aperture in occasione degli spettacoli teatrali;
 - c) progetto tecnico con riferimento ai lavori per il superamento delle barriere architettoniche e la ristrutturazione dei servizi igienici e la riorganizzazione degli spazi, con particolare attenzione alla qualità, durabilità e sostenibilità dei materiali e allestimento interno ed esterno dei locali;
 - Impegno da parte del Concessionario a non installare slot machine e videolotterie, previste dall'art. 110 comma 6 lettere a) e b) del Regio Decreto n. 773/1931 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
 - Spese contrattuali e fiscali a carico del concessionario;
- 4) **Di disporre** la pubblicazione:
- sul sito internet del Comune di Carpi, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara, Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, Avvisi e bandi, Concessioni di immobili, della presente determina e dell'avviso pubblico coi relativi allegati;
 - sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati in formato tabellare aperto, quale ulteriore livello di trasparenza previsto dal piano triennale anticorruzione;
- 5) **Di pubblicizzare** l'avviso con le modalità indicate in premessa;
- 6) **Di stabilire** che con successivo atto in sede di aggiudicazione sarà accertata l'entrata alla voce di bilancio n. 800.00.17 "Fitti attivi GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMODATO" del Cdc 03.06. 02 "Gestione locali in affitto e comodato" negli esercizi di competenza;
- 7) **Di nominare** quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.sa ing. Marzia Cattini, titolare di posizione organizzativa del Servizio Amministrazione del Patrimonio.

OGGETTO: Concessione in uso dei locali di proprietà comunale del Caffè del Teatro, posti in Carpi, Piazza dei Martiri n. 73, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Approvazione dell'avviso pubblico.

N	Esercizio		Importo		Voce di bilancio			
	Anno				Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	Descrizione							
	Codice Creditore							
	CIG		CUP					
	Centro di costo		Natura di spesa					
	Note							

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° DEL 21/07/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 23/07/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Mario Ferrari in sostituzione di Antonio Castelli

Comune di Carpi

Determina n. 543/2021 del 23/07/2021

Oggetto: Concessione in uso dei locali di proprietà comunale del Caffè del Teatro, posti in Carpi, Piazza dei Martiri n. 73, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Approvazione dell'avviso pubblico.

Firmato da: Maria Luisa Anceschi

Il Dirigente di Settore NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Concessione in uso dei locali di proprietà comunale del Caffè del Teatro, posti in Carpi, Piazza dei Martiri n. 73, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Approvazione dell'avviso pubblico.**”, n° 203 del registro di Settore in data 21/07/2021

NORBERTO CARBONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 26/07/2021 al giorno 10/08/2021.



CITTÀ DI CARPI

**Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Patrimonio
Servizio Amministrazione del Patrimonio**

AVVISO PUBBLICO

**PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DEL “CAFFE’ DEL TEATRO”
POSTI IN CARPI, PIAZZA DEI MARTIRI n. 73, PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

ELENCO ARTICOLI:

ART. 1 - PREMESSE	2
ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	2
ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	2
ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE	3
ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE	3
ART. 6 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	3
ART. 7 - LOCALI.....	3
ART. 8 - AREA ESTERNA	4
ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	5
ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA.....	6
ART. 11 – SOPRALLUOGO	8
ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	8
ART. 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	9
ART. 14 - COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	10
ART. 15 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	10
ART. 16 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DELLA PROCEDURA	11
ART. 17 - AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO DI CONCESSIONE	12
ART. 18 – AVVERTENZE	13
ART. 19 – NORME GENERALI	14
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI.....	14
ART. 21 - ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO.....	14

ART. 1 - PREMESSE

Con Determina Dirigenziale n. _____ del _____, in esecuzione degli indirizzi espressi con Delibera della Giunta del Comune di Carpi n. 142 del 20/07/2021, immediatamente eseguibile, è stata indetta la procedura per la concessione in uso dei locali del “Caffè del Teatro”, posti in Carpi, piazza dei Martiri n. 73, per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L’affidamento avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e canone offerto.

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione della procedura comprende:

- Avviso pubblico;
- Allegato A Schema di contratto di concessione;
- Allegato B Planimetria dei locali;
- Allegato C Verbale di consistenza e relazione tecnica di stima;
- Allegato D Autorizzazione alla concessione in uso dei locali della Soprintendenza;
- Allegato E Proposta di sistemazione degli spazi esterni e dei locali e autorizzazione con prescrizioni della Soprintendenza;
- Allegato F Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
- Allegato G Offerta economica;
- Ulteriore documentazione: Requisiti igienico sanitari comuni minimi per attività di somministrazione di cui alla Disposizione del Sindaco prot. n. 3363 del 23/01/2006.

La documentazione è disponibile sul sito internet del Comune di Carpi, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara, Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, Avvisi e bandi, Concessioni di immobili, all’indirizzo:

<https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/amministrazione-trasparente-carpi/bandi-di-gara/13522-atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici/avvisi-e-bandi-carpi/concessione-immobili> , anno 2021.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: servizio.patrimonio@comune.carpi.mo.it entro 7 giorni dal termine per la ricezione delle offerte.

Le risposte ad eventuali quesiti e tutte le comunicazioni, con valore di comunicazione legale, verranno pubblicizzate nella medesima pagina del sito web istituzionale in cui è pubblicata la documentazione della presente procedura.

Per informazioni in merito al presente avviso, è possibile contattare il Servizio Amministrazione del Patrimonio: e-mail: servizio.patrimonio@comune.carpi.mo.it , tel. 059 649187. La Responsabile del Procedimento è la titolare di posizione organizzativa del Servizio Amministrazione del Patrimonio, Dott.sa Ing. Marzia Cattini, nominata con la richiamata determina dirigenziale n. _____/2021.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l’uso dei locali comunali, denominati “Caffè del Teatro”, al piano terra del Teatro Comunale, in piazza dei Martiri, 73, destinati all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinata dalla Legge Regionale n. 14/2003.

L’utilizzo dovrà avvenire nel rispetto del progetto presentato in sede di partecipazione, delle clausole previste dallo **Schema di contratto di concessione (Allegato A)** e dal presente Avviso, nonché dalle prescrizioni eventualmente impartite dagli preposti, in particolare dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del MiBACT.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dura **12 (dodici) anni** decorrenti dalla data di consegna dei locali, successiva al ricevimento dell'autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 42/2004, alla realizzazione del progetto tecnico presentato in sede di partecipazione.

Alla scadenza, ai sensi dell'art. 46 comma 2 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, l'amministrazione comunale potrà prevedere nella nuova e futura procedura ad evidenza pubblica il diritto di prelazione da parte del Concessionario uscente, qualora ciò sia ritenuto opportuno dall'amministrazione comunale e tale facoltà sia consentita dalle norme a quel momento vigenti.

ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE

Come stabilito con richiamata Delibera di Giunta Comunale n. 142/2021, il canone di concessione per la sola prima annualità ammonta ad € 2.000,00 (duemila/00), oltre a IVA di legge.

Il canone di concessione a decorrere dal secondo anno, corrisponderà all'importo offerto dall'aggiudicatario, in aumento rispetto al canone annuo posto a base d'asta, pari a € **17.000,00** (diciassettemila/00), oltre a IVA di legge e aggiornamento ISTAT al 100%.

ART. 6 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Nei locali oggetto di concessione dovrà essere esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con la più vasta gamma possibile di tipologie di offerta e con il massimo orientamento alla qualità del servizio, compatibilmente con le caratteristiche dell'immobile e le dimensioni dei locali, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui alla Disposizione del Sindaco n. 3363 del 23/01/2006 e delle normative vigenti in materia di igiene, sanità, commercio e sicurezza.

La suddetta attività dovrà avere inizio nel più breve tempo possibile, non appena conclusi i lavori nei locali, **entro il termine indicato al successivo art. 17.**

E' onere del Concessionario gestire l'attività in modo da non recare disturbo alle attività del teatro sia durante le rappresentazioni che durante la normale attività quotidiana: in particolare il Concessionario deve evitare che rumori molesti o esalazioni di cucina rechino disturbo alle attività svolte nel Teatro Comunale.

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, deve garantire un'ampia apertura al pubblico e in particolare:

- apertura per almeno 6 giorni a settimana, comprensivi della domenica;
- apertura in tutte le giornate di svolgimento dell'attività teatrale, da mezz'ora prima dell'inizio e mezz'ora dopo la fine dello spettacolo.

Le modifiche degli orari, della giornata di chiusura e il periodo di ferie, nel rispetto delle indicazioni sopra elencate, devono essere preventivamente concordate con il Comune, Servizio Teatro. Il Comune, tramite il Servizio Teatro, s'impegna a comunicare al Concessionario, a semplice richiesta, il calendario delle attività teatrali.

Il controllo sul regolare svolgimento dell'attività in rapporto al Teatro Comunale è affidato al Servizio Teatro del Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica.

ART. 7 - LOCALI

7.1 - DESCRIZIONE DEI LOCALI

I locali del Caffè del Teatro oggetto di concessione sono distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Carpi al foglio 119, particella 527, sub. 2, cat. C/1, cl. 12, cons. 91 mq, superficie catastale 109 mq, e sono costituiti dai locali caffetteria, sala ristorante, cucina, ripostigli vari e bagni al piano terra ed hanno una superficie calpestabile di circa mq 106,75, corrispondenti a circa mq 135,50 di superficie lorda, come meglio evidenziati in colore giallo nella **planimetria (Allegato B)**.

I locali sono concessi in uso nello stato di fatto in cui si trovano. I locali e i relativi impianti sono descritti **nel verbale di consistenza e relazione tecnica di stima**, prot. n. 31408/2020 del

12/06/2020, che integra il presente avviso e si dà per conosciuta ed accettata dal Concessionario (**Allegato C**).

Il Teatro Comunale e le aree circostanti sono stati dichiarati d'interesse culturale, ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i beni culturali e del paesaggio", con provvedimento della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Emilia Romagna n. D0486 del 21/02/2019, in atti con prot. 18188/2019 del 27/03/2019 e trascritto a Modena il 24/02/2021 al n. part. 3666.

La competente Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del MiBACT, in data 09/04/2018, agli atti con prot. 20136/2018 del 10/04/2018, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 106 comma 2 bis del D.Lgs. n. 42/2004, la concessione in uso dei locali, apponendo le seguenti prescrizioni: - destinazioni d'uso in atto: caffetteria, sala ristorante, cucine, risposti vari e bagni; - programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene: a seguito del sisma 2012 sono state eseguite opere di miglioramento sismico, il Concessionario dovrà sostenere le spese di manutenzione ordinaria, mentre quelle di manutenzione straordinaria rimangono in capo alla proprietà; - obiettivi di valorizzazione: supporto alle iniziative culturali sia del Teatro che di Palazzo dei Pio, dei Musei e di Palazzo Scacchetti; - destinazione d'uso prevista: locali adibiti a caffetteria, sala ristorante, cucine, risposti vari e bagni; modalità di fruizione pubblica del bene: la riapertura dei locali permetterà la frequentazione degli stessi che attualmente risultano inaccessibili e in disuso (**Allegato D**).

7.2 - LAVORI E ARREDI

E' onere del Concessionario realizzare gli interventi necessari a rendere conformi i locali alle vigenti normative, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche, nel rispetto delle norme relative al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. n. 42/2004. A tal fine, il Comune di Carpi ha redatto una proposta di sistemazione degli spazi esterni e di riorganizzazione dei locali del Caffè del Teatro, agli atti con prot. n. 29906 del 05/06/2020 e integrato con prot. n. 66466 del 24/11/2020, che è stato autorizzato con prescrizioni dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del MiBACT, agli atti con prot. n. 2849/2021 del 15/01/2021 (**Allegato E**).

In sede di partecipazione, i concorrenti potranno eventualmente proporre migliorie rispetto alla proposta del Comune. Il Concessionario dovrà dotarsi delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori e rispettare le prescrizioni impartite, anche di natura tecnica ed impiantistica, dal Comune e/o dagli enti preposti. Il Concessionario dovrà provvedere all'aggiornamento della planimetrie catastali e dovrà produrre le dichiarazioni di conformità relative agli interventi sugli impianti. Sarà onere del Concessionario presentare variante al Certificato di Prevenzione Incendi che interessa l'intero immobile Teatro.

Le migliorie apportate ai locali, opere edili ed impiantistiche, rimarranno di proprietà comunale e non daranno luogo ad alcun indennizzo o risarcimento.

Il Concessionario è altresì tenuto a dotare i locali degli arredi e delle attrezzature idonee ad assicurare il perfetto funzionamento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, secondo il progetto proposto in sede di partecipazione. Gli allestimenti, gli arredi e le attrezzature devono essere consoni e coerenti con il pregio e le caratteristiche peculiari dell'immobile in cui si collocano.

Ogni variazione successiva che comporti sostanziali mutamenti rispetto al progetto proposto, dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dal Comune. Il controllo sul rispetto di quanto previsto nel presente articolo e delle prescrizioni impartite è affidato al Servizio Restauro del Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica.

ART. 8 - AREA ESTERNA

L'area esterna prospiciente i locali sarà concessa con provvedimento di concessione temporanea di suolo pubblico, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone

mercatale”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/03/2021. Il Concessionario avrà a proprio carico il pagamento del relativo Canone Unico Patrimoniale. Tutte le informazioni sul Canone Unico Patrimoniale sono disponibili sul sito internet del Comune; per l’anno 2021 sono previste agevolazioni in ragione della crisi epidemiologica da Covid-19.

Il dehor esterno deve rispettare quanto previsto dal “Regolamento delle strutture temporanee di arredo esterno (dehor) per tutto il territorio comunale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 26/07/2012 e s.m.i. Il dehor è soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del MiBACT, in quanto ricadente in area dichiarata d’interesse culturale, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Il Concessionario è tenuto a richiedere la concessione temporanea allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Unione delle Terre D’Argine e ad allestire il dehor esterno secondo il progetto qualitativo proposto e nel rispetto di eventuali prescrizioni impartite dal Comune e/o dagli enti preposti. Per l’allestimento il Concessionario deve osservare le norme vigenti in materia di arredi, sicurezza e prevenzione incendi.

Ogni variazione successiva che comporti sostanziali mutamenti rispetto al progetto iniziale, dovrà esser preventivamente concordata e autorizzata dal Comune.

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione:

- gli operatori economici (ditte individuali, società, associazioni, consorzi, raggruppamenti ecc.);
- gruppi di operatori e soggetti singoli, che dichiarino di impegnarsi a costituire una società tra di loro in caso di aggiudicazione.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un gruppo di operatori, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato in un gruppo di operatori.

Chi intenda presentare domanda in qualità di socio di una costituenda società non potrà presentare ulteriore offerta né singolarmente, né in qualità di socio di un’altra società.

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla procedura di entrambi i concorrenti.

In caso di offerta presentata da parte di una società da costituire, l’effettiva costituzione della società stessa, conforme a quanto dichiarato, costituisce presupposto necessario per la stipula del contratto di concessione.

I requisiti di partecipazione che devono possedere i concorrenti sono i seguenti:

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente che determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti, né nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (*pantouflage o revolving door*);
2. non trovarsi in situazioni di morosità nei confronti del Comune di Carpi;
3. possedere i requisiti morali e professionali per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare i requisiti morali di cui all’articolo 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.”, agli artt. 11, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931 (TULPS), all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia), devono essere posseduti:

- in caso di società, associazioni od organismi collettivi: dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività di somministrazione e da tutti i soggetti individuati dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;

- in caso di impresa individuale: dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.

I requisiti professionali di cui al comma 2 del richiamato art. 6 della L.R. n. 14/2003 “Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” devono essere posseduti:

- in caso di società, associazioni od organismi collettivi: dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione;
- in caso di impresa individuale: dal titolare o altra persona preposta all'attività di somministrazione.

4. aver esercitato per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il requisito deve essere posseduto dall'operatore economico, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.

5. aver conseguito un volume d'affari annuo minimo di € 120.000,00 (centoventimila/00) con riferimento ai migliori tre esercizi nel decennio antecedente la pubblicazione del bando.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Per quanto riguarda i requisiti 4 e 5:

- Il concorrente, nel caso in cui non ne sia in possesso, potrà fare valere i requisiti maturati da soggetto cedente nell'ambito di cessione di ramo d'azienda avvenuta in data precedente al termine per la presentazione delle offerte, solo se strettamente connessi all'attività del ramo d'azienda ceduta.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel complesso, ma devono esser posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.
- Nel caso di gruppi di operatori e soggetti singoli, che dichiarino di impegnarsi a costituire una società, il requisito deve essere soddisfatto dal gruppo di operatori economici nel complesso.

I soggetti che intendono partecipare, **a pena di esclusione**, devono dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della presente procedura e di conoscere e accettare lo stato dell'immobile.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

All'offerta, **a pena di esclusione**, deve esser allegata la garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo stimato della concessione calcolato in riferimento all'intero periodo contrattuale pari ad € 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00).

La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, è costituita:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Carpi; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari, da versarsi presso la Tesoreria del Comune di Carpi, c/o Unicredit Banca s.p.a., piazza dei Martiri 3, Carpi (MO), IBAN: IT49C0200823307000028474373, con causale “GARA CONCESSIONE IN USO CAFFE' DEL TEATRO”;

mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/banche>
- <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html>
- <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAINquiry-public/ng/#/home>

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata all'operatore economico ovvero a tutti gli operatori e/o soggetti singoli della costituenda società;
- 3) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta e, comunque, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto di concessione;
- 4) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Carpi, obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- 5) essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere allegata in originale all'istanza di partecipazione.

Il deposito cauzionale copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, tra i quali la mancata stipula per mancanza dei requisiti di aggiudicazione, nonché le eventuali penalità per inadempienza di cui all'art. 17. Inoltre, ai sensi dell'art. 78, comma 16, del vigente Regolamento Comunale sui Contratti, la cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario è trattenuta dal Comune qualora lo stesso si rifiuti di sottoscrivere la concessione nei termini stabiliti.

La garanzia provvisoria versata non è fruttifera di interessi.

L'efficacia della garanzia cessa automaticamente trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione ad altro concorrente oppure cessa automaticamente al momento della sottoscrizione della concessione da parte dell'aggiudicatario. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'amministrazione comunale provvederà a comunicare ai concorrenti non aggiudicatari lo svincolo del deposito cauzionale (al Tesoriere o al Garante). Pertanto, in caso di fideiussione, l'originale non verrà restituito.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la garanzia provvisoria dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore autorizzato a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario da dichiarazione dell'offerente di costituire una cauzione definitiva.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza di presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 – SOPRALLUOGO

Per partecipare alla procedura è necessario effettuare un sopralluogo sull'immobile da concordare con l'Ufficio Patrimonio del Comune di Carpi, entro 7 giorni dal termine per la ricezione delle offerte, all'indirizzo e-mail: servizio.patrimonio@comune.carpi.mo.it

È obbligatoria la presenza al sopralluogo del legale rappresentate ovvero di un incaricato munito di apposita delega da parte del legale rappresentante stesso.

Nella richiesta di sopralluogo dovranno essere specificati i nominativi delle persone che parteciperanno alla visita, con i rispettivi dati anagrafici, e un recapito telefonico.

Al soggetto che avrà effettuato il sopralluogo sarà rilasciato un attestato di visita dei luoghi, che dovrà essere allegato alla documentazione da presentare in sede di offerta. Copia del predetto attestato, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo, sarà conservato agli atti dell'Ufficio Patrimonio. La mancata presentazione dell'attestato non comprometterà l'ammissione del concorrente alla procedura nei limiti in cui la relativa copia sia presente agli atti del Comune; diversamente, il concorrente sarà escluso dalla procedura.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno far pervenire al **Comune di Carpi, Ufficio Protocollo, Corso Alberto Pio, 91, 41012 Carpi (MO)**, direttamente a mano o tramite il servizio postale o servizio di recapito autorizzato, entro e non oltre le

ore 11:30 del giorno lunedì 20/09/2021

un plico, debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte del concorrente), che dovrà riportare in frontespizio **l'intestazione del concorrente** e l'oggetto della gara: **“AVVISO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAFFÈ DEL TEATRO”**.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; l'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un proprio comportamento colposo o doloso. In caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale, ma la quella di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune. Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta è perentorio e il suo mancato rispetto è **a pena di esclusione** dalla procedura. Oltre il termine fissato, non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive.

E' altresì **a pena di esclusione** la mancata indicazione sul plico dell'oggetto della procedura e del soggetto mittente.

Il plico deve contenere al suo interno, **a pena di esclusione**, tre buste chiuse anch'esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del soggetto proponente, l'oggetto della procedura e le seguenti diciture riguardanti il relativo contenuto:

- **Busta A - Documentazione amministrativa**
- **Busta B - Offerta tecnica**
- **Busta C - Offerta economica**

Tutta la documentazione deve esser prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Nella **Busta A - Documentazione amministrativa** dovranno essere inseriti, **a pena di esclusione** e salvo soccorso istruttorio, i seguenti documenti:

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, redatta secondo il modello in **Allegato F**, sottoscritta dal legale rappresentante o dalla persona che ha il potere giuridico di impegnare il concorrente. Per i gruppi di operatori e soggetti singoli che costituiranno una società in caso di aggiudicazione: la dichiarazione deve essere presentata da parte di ognuno dei componenti e deve esser corredata dall'impegno a costituire una società in caso di aggiudicazione, sottoscritto da tutti i componenti della costituenda società. Qualora sia prevista la figura del preposto all'attività di somministrazione di cui all'art. 6 della L.R. n. 14/2003: andranno indicati precisamente i dati anagrafici della persona che sarà delegata alla somministrazione e il medesimo delegato sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di partecipazione (art. 9 punto 3 e, se del caso, 4).

1. Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
2. Documentazione attestante la costituzione della garanzia provvisoria e impegno al rilascio della cauzione definitiva, secondo le modalità previste all'art. 10;
3. Attestato di avvenuto sopralluogo, di cui all'art. 11.

Nella **Busta B - Offerta tecnica** dovrà essere inserita una relazione descrittiva del progetto gestionale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e del progetto tecnico dei lavori e dell'allestimento interno ed esterno.

La relazione deve illustrare in modo dettagliato ed intellegibile il progetto gestionale e tecnico e dovrà avere un'articolazione interna per punti corrispondenti ai singoli elementi di valutazione descritti all'art. 15 e dovrà esser costituita da numero massimo di 8 facciate in formato A4.

Alla relazione sarà allegato il progetto tecnico, firmato da tecnico abilitato e iscritto all'ordine, composto dai seguenti elaborati:

- Planimetrie in scala opportuna indicanti i lavori previsti, la riorganizzazione degli spazi, gli allestimenti, le attrezzature e gli arredi;
- Elaborati grafici specifici degli elementi eventualmente realizzati su misura (es. bancone bar, strutture di separazione degli ambienti, ecc.);
- Elenco, dotato di documentazione fotografica e relative schede tecniche, delle attrezzature, degli arredi e dei complementi previsti.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dalla persona che ha il potere giuridico di impegnare il concorrente. In caso di gruppo di operatori, la dichiarazione deve essere firmata da tutti i componenti della costituenda società.

Nella **Busta C - Offerta economica** dovrà essere inserita l'offerta economica, redatta secondo il modello in **Allegato G**, consistente nell'indicazione in cifre e in lettere del **canone annuo offerto**, oltre a IVA di legge, in aumento rispetto al canone annuo posto a base d'asta indicato all'art. 5.

In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per l'amministrazione comunale.

La dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dalla persona che ha il potere giuridico di impegnare il concorrente. In caso di società, la dichiarazione di offerta deve essere sottoscritto dal/i soggetto/i con potere di manifestare la volontà in nome e per conto della società per atti di ordinaria/straordinaria amministrazione di importo pari a quello della presente gara, secondo il sistema di amministrazione prescelto e risultante dal certificato della Camera di Commercio. In caso di gruppo di operatori, la dichiarazione deve essere firmata da tutti i componenti della costituenda società.

ART. 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra

irregolarità essenziale degli elementi e dell'istanza di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, l'amministrazione comunale assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare la preesistenza dei requisiti rispetto al termine per la presentazione delle offerte. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso dalla procedura**. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 14 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, verrà nominata con determinazione dirigenziale apposita Commissione giudicatrice, composta da 3 membri.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti. La Commissione ha la facoltà di chiedere ai partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulle proposte presentate, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

ART. 15 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando fino ad un massimo di 40 punti all'offerta tecnica e fino ad un massimo di 60 punti all'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto, fino ad un massimo di 100 punti.

I risultati derivanti dall'applicazione delle formule per l'offerta tecnica ed economica, saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui la terza cifra decimale sia uguale o superiore a 5 si procederà all'arrotondamento per eccesso, nel caso in cui la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4 si procederà all'arrotondamento per difetto.

A parità di punteggio complessivo la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

OFFERTA TECNICA massimo 40 punti

L'offerta tecnica verrà giudicata sulla base dei criteri di seguito riportati:

Criteri di valutazione offerta tecnica	Massimo punti
<p>A - Progetto gestionale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento a:</p> <p>1 Modalità di svolgimento dell'attività e assortimento, varietà e qualità dell'offerta anche in relazione alle diverse esigenze dei clienti (max 10 punti);</p> <p>2 Giornate e orari di apertura, in particolare serale, in aumento rispetto a quanto previsto all'art. 6 (max 5 punti);</p>	15
<p>B - Progetto tecnico, con riferimento a:</p> <p>1 Lavori per il superamento delle barriere architettoniche, la ristrutturazione dei servizi igienici e la riorganizzazione degli spazi, con indicazione dei materiali, i colori, le finiture e le caratteristiche, con particolare attenzione alla qualità, durabilità e sostenibilità dei materiali, nonché indicazione delle eventuali migliorie rispetto alla proposta del Comune di cui all'art. 7 (max 15 punti);</p> <p>2 Allestimento interno ed esterno, indicante i colori, le finiture e le</p>	25

caratteristiche degli arredi, delle attrezzature di bar e cucina, dei corpi illuminanti, delle tinteggiature (max 10 punti).	
---	--

La commissione valuterà le offerte tecniche sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta dai concorrenti e nel rispetto dei criteri sopra evidenziati.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avviene con la media dei coefficienti, compresi tra 0 e 1, espressa in valori centesimali, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun elemento. Tale media viene moltiplicata per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni criterio o sub criterio.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte da parte della Commissione, è individuata la seguente scala di valori, con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1,00
Buono	0,80
Sufficiente	0,60
Scarso	0,40
Insufficiente	0,20
Gravemente insufficiente / Nessuna miglioria	0,00

La somma dei punteggi assegnati per tutti i sub criteri, dà il punteggio totale provvisorio attribuito all'offerta tecnica. Saranno escluse le offerte che non raggiungono un punteggio provvisorio minimo di 18 punti.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'offerta tecnica e quella economica, il punteggio definitivo dell'offerta tecnica sarà ottenuto dopo aver effettuato la seguente riparametrazione. Nel caso in cui nel punteggio tecnico nessun concorrente ottenga il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica, tale punteggio viene riparametrato. L'amministrazione comunale procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto per l'offerta tecnica e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

OFFERTA ECONOMICA massimo 60 punti

I partecipanti dovranno presentare offerte, oltre a IVA di legge, in rialzo rispetto al canone annuo posto a base d'asta indicato all'art. 5.

Il punteggio massimo è attribuito al maggior rialzo offerto. Alle altre offerte è attribuito il punteggio determinato secondo la formula della interpolazione lineare confrontando ciascun rialzo offerto col miglior rialzo.

La formula utilizzata per l'attribuzione del punteggio è la seguente:

$$P(a) = \frac{R(a)}{R_{max}} \times 60$$

dove:

P(a) = punteggio attribuito all'offerta (a)

R(a) = rialzo offerto dal concorrente (a)

Rmax: rialzo massimo (canone con valore maggiore).

ART. 16 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DELLA PROCEDURA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno

giovedì 23/09/2021 alle ore 9:30

presso la Sede Comunale al secondo piano di via Peruzzi n. 2 a Carpi (Sala Riunioni).

Le sedute sono pubbliche, ad eccezione della/e seduta/e in cui vengono esaminate le offerte tecniche. Alle operazioni in seduta pubblica potrà partecipare chiunque ne abbia interesse, ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di regolare procura avranno diritto di intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni.

Durante la prima seduta pubblica, si procederà all'apertura dei plichi pervenuti nei tempi prescritti e all'immediata apertura della Busta A - Documentazione Amministrativa, verificando la conformità della documentazione amministrativa a quanto previsto nel presente avviso ed attivando l'eventuale procedura di soccorso istruttorio, al fine dell'ammissione dei concorrenti.

Si proseguirà, in seduta pubblica all'apertura della Busta B verificando la presenza dell'offerta tecnica.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati all'art. 15.

In seduta pubblica si procederà alla lettura della graduatoria di merito risultante dai punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura delle buste contrassegnate con la dicitura Busta C – Offerta economica, con attribuzione dei relativi punteggi, sulla scorta del criterio di cui al precedente art. 15. Si stilerà la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, proponendo l'aggiudicazione al concorrente che avrà presentato l'offerta migliore.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di modificare luogo, data e orario di apertura dell'offerta, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate con almeno 2 giorni di anticipo, attraverso il sito istituzionale. La pubblicazione sul sito del Comune di Carpi avrà valore di notifica agli interessati.

ART. 17 - AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO DI CONCESSIONE

All'esito delle operazioni della presente procedura, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio aggiudicherà la concessione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Al fine di accelerare l'avvio dell'attività, la determina di aggiudicazione autorizzerà il concorrente aggiudicatario a **presentare, entro e non oltre 60 giorni, al SUAP** dell'Unione Terre d'Argine, attraverso la piattaforma telematica regionale "Accesso Unitario", **la SCIA Edilizia per i lavori**. Nell'ambito di tale procedura dovrà esser richiesta la prescritta autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 42/2004, alla realizzazione del progetto tecnico presentato in sede di partecipazione. L'inizio dei lavori sarà comunque subordinato alla stipula della concessione.

In caso di richieste di chiarimenti o integrazioni da parte della Soprintendenza l'aggiudicatario dovrà fornire la necessaria documentazione, **entro e non oltre 30 giorni**.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. A tal fine, l'aggiudicatario dovrà presentare i documenti comprovanti le dichiarazioni fornite in sede i gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della garanzia provvisoria.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, l'amministrazione comunale potrà dichiarare aggiudicatario il secondo classificato a condizione che ripresenti, entro il termine che verrà fissato, la garanzia provvisoria. Si procederà analogamente fino ad esaurimento della graduatoria.

Il contratto verrà stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dopo l'intervenuta efficacia della determina di aggiudicazione.

Le spese contrattuali, fiscali, di registrazione e trascrizione, sono a carico del Concessionario.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Trascorsi 30 giorni dalla consultazione della banca dati nazionale unica, ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. n. 159/2011, dalla consultazione della Banca dati, l'amministrazione comunale procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo revoca laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del medesimo decreto.

Entro e non oltre i termini che saranno indicati dall'amministrazione comunale, l'aggiudicatario dovrà:

- presentare la garanzia definitiva pari al canone annuo di concessione offerto in sede di partecipazione, IVA inclusa, nelle forme previste all'art. 9 dello Schema di contratto di concessione, a garanzia dell'osservanza delle clausole contenute nel contratto di concessione;
- presentare le polizze assicurative indicate all' art. 10 dello Schema di contratto di concessione;
- comunicare i recapiti del notaio che stipulerà l'atto nella propria sede in Carpi o in comuni limitrofi, ovvero presso la sede del Comune di Carpi, con spese contrattuali e oneri fiscali a carico dell'aggiudicatario;
- sottoscrivere l'atto di concessione e prendere in consegna i locali oggetto del presente Avviso.

Qualora l'aggiudicatario non adempia a quanto prescritto nel presente articolo nei termini fissati o non si presenti per la stipula del contratto nel giorno stabilito senza giustificato motivo o non prenda in consegna i locali, l'amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della garanzia provvisoria e allo scorrimento della graduatoria con aggiudicazione al concorrente secondo classificato.

L'aggiudicazione al secondo classificato avverrà a condizione che ripresenti, entro il termine che gli verrà fissato, la garanzia provvisoria. Si procederà analogamente fino ad esaurimento della graduatoria.

L'amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, in luogo di dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, di prorogare i termini per l'adempimento, provvedendo ad incamerare, a seconda della gravità dell'inadempimento, in tutto o in parte la garanzia provvisoria.

Il Concessionario dovrà presentare al SUAP la SCIA Condizionata per la somministrazione di alimenti e bevande, secondo il progetto gestionale proposto in sede di partecipazione, e adempiendo agli obblighi e prescrizioni conseguenti. Nella medesima SCIA, potrà essere richiesta la concessione di occupazione di suolo pubblico per il dehor e l'eventuale nulla osta acustico per le emissioni sonore.

Il Concessionario dovrà attivarsi per avviare l'attività secondo il progetto gestionale e tecnico proposto e nel rispetto di quanto previsto nel presente bando, in particolare agli artt. 6, 7, 8, **entro e non oltre di 180 giorni dalla data di consegna dei locali**. In caso di ritardi saranno applicate le penali previste all'art. 12 dello schema di contratto di concessione allegato. L'amministrazione si riserva di concedere, a suo insindacabile giudizio, una proroga dei termini indicati, previa richiesta adeguatamente motivata.

Prima dell'avvio dell'attività, il Concessionario è tenuto a **comunicare per iscritto al Servizio Amministrazione del Patrimonio, la data effettiva di apertura al pubblico dei locali**.

ART. 18 – AVVERTENZE

Non saranno ammesse le offerte condizionate od espresse in modo indeterminato e non saranno ammesse offerte economiche peggiorative.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o risarcimenti.

L'amministrazione può disporre, a suo insindacabile giudizio, prescrizioni sulla proposta progettuale descritta nell'offerta tecnica e a cui l'aggiudicatario dovrà attenersi.

L'offerta del concorrente è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni della procedura siano ancora in corso, l'amministrazione comunale potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia da parte del concorrente.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla stipula del contratto che avverrà entro 60 giorni dall'efficacia della determina di aggiudicazione, salvo diverso termine concordato fra le parti.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'amministrazione comunale potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio anche per i partecipanti non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000.

ART. 19 – NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso e nei relativi allegati, si fa riferimento al Regolamento comunale dei Contratti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015, alle norme regolanti i contratti pubblici, le concessioni in uso di immobili e le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDPR) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) dei partecipanti forniti nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa denominata "Interessati alle attività dei lavori pubblici" può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure è disponibile nella sezione Privacy del sito www.comune.carpi.mo.it

ART. 21 - ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, Via Massimo D'Azeglio, 54, 40123 Bologna BO.

Carpi, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
Dott. Ing. Norberto Carboni
(firmato digitalmente)



CITTÀ DI CARPI

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Patrimonio
Servizio Amministrazione del Patrimonio

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

**PER L'USO DEI LOCALI DEL "CAFFE' DEL TEATRO"
POSTI IN CARPI, PIAZZA DEI MARTIRI n. 73, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

ELENCO ARTICOLI:

ART. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	3
ART. 2 - OGGETTO	3
ART. 3 - DURATA.....	3
ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE.....	3
ART. 5 - CONSEGNA DEI LOCALI	4
ART. 6 - UTILIZZO DEI LOCALI.....	4
ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	4
ART. 8 - DIVIETI.....	5
ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA.....	6
ART. 10 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA.....	6
ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLI	7
ART. 12 - PENALI.....	8
ART. 13 - RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO.....	8
ART. 14 - RICONSEGNA DEI LOCALI	9
ART. 15 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	9
ART. 16 - ELEZIONE DEL DOMICILIO E FORO COMPETENTE	9
ART. 17 - TRATTAMENTO FISCALE E SPESE DELLA CONCESSIONE	9
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Carpi (MO), presso _____ davanti a me _____, _____, sono presenti:

1) _____, nato a _____ () il _____, domiciliato per la carica presso la sede Comunale di C.so A. Pio, n. 91, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI CARPI**, Codice Fiscale 00184280360, P.E.C. comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore _____, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267, e dell'art. 48 comma 3 dello Statuto Comunale, di seguito per brevità "**Comune**",

2) Sig./sig.ra _____, nato a _____ () il _____ e residente in _____ (), _____ n. ____, agente non in proprio ma nella sua qualità di _____ e Legale Rappresentante, della ditta " _____ " con sede in _____ (), _____ n. ____, codice fiscale _____, P.E.C. _____, regolarmente iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese di _____, come risulta da (solo in caso di società già costituite: dichiarazione sostitutiva presentata dalla società in sede di partecipazione, successivamente comprovata mediante) apposita visura della C.C.I.A.A. di _____ agli atti del Servizio Amministrazione del Patrimonio, di seguito denominato per brevità "**Concessionario**",

PREMESSO:

- che i locali oggetto della presente concessione fanno parte del Teatro Comunale, classificato nell'Inventario dei Beni Immobili del Comune di Carpi tra i beni demaniali, fabbricati ad uso commerciale di valore culturale storico e artistico, all'Unità Edilizia Infrastrutturale N1110. Il Teatro Comunale e le aree circostanti sono stati dichiarati d'interesse culturale, ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i beni culturali e del paesaggio", con provvedimento della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Emilia Romagna n. D0486 del 21/02/2019, in atti con prot. 18188/2019 del 27/03/2019;

- che, su richiesta del Comune di Carpi, la competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT, con nota prot. n. 20136/2018 del 10/04/2018 in Allegato __, ai sensi dell'art. 106 comma 2 bis del D.Lgs. n. 42/2004, ha autorizzato con prescrizioni la concessione in uso dei locali;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli indirizzi per l'affidamento in concessione in uso a soggetto idoneo migliore offerente dei locali comunali del Caffè del Teatro;

- che con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Patrimonio, sono stati approvati l'avviso pubblico e i relativi allegati;

- che la procedura ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata pubblicizzata con Avviso, agli atti con prot. n. ____ del ____;

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, si è disposta l'aggiudicazione nei confronti della ditta _____ (ovvero dei signori _____ i quali si sono impegnati a costituire una società _____) e la stipula del presente atto;

- che, relativamente agli adempimenti antimafia, è stata acquisita l'informativa antimafia negativa di cui all'art. 91, D.Lgs. n. 159/2011, rilasciata dalla Prefettura di Modena in data ____ (prot. n. ____ del _____);

- che è stata effettuata regolarmente con esito positivo l'attività istruttoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario, al fine della capacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ed è stata attestata l'efficacia dell'aggiudicazione agli atti con prot. n. ____ del ____;

- _____

TUTTO CIO' PREMESSO,

I predetti comparenti, convengono e stipulano quanto segue.

Il Comune di Carpi, tramite _____, dirigente responsabile del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, a ciò autorizzato e come sopra costituito, affida in

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

alla ditta “_____”, tramite il _____ e Legale Rappresentante, sig. _____, a ciò autorizzato e come sopra costituito, che

ACCETTA,

l'uso dei locali del “Caffè del Teatro”, al piano terra del Teatro Comunale, in Carpi, piazza dei Martiri, 73, ai patti e condizioni di seguito indicati.

ART. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1 - Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 - Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione e concorrono a determinarne il contenuto, i seguenti documenti:

1.3 - - l'Avviso pubblico, agli atti con prot. n. ____ del ____, di seguito per brevità “Avviso”;

- l'Offerta Tecnica, ossia il Progetto gestionale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e il Progetto tecnico dei lavori e dell'allestimento interno ed esterno, presentata dal Concessionario in sede di partecipazione;

- l'Offerta economica, presentata dal Concessionario in sede di partecipazione;

I documenti sopra elencati, anche se non tutti materialmente allegati al presente contratto, sono pienamente conosciuti dalle parti e conservati presso il Servizio Amministrazione del Patrimonio del Comune di Carpi.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 - Oggetto della presente concessione è l'uso dei locali comunali del “Caffè del Teatro”, al piano terra del Teatro Comunale, in Piazza dei Martiri, 73, destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. I locali, costituiti da locale caffetteria, sala ristorante, cucina, ripostigli vari e bagni, sono identificati al catasto fabbricati del Comune di Carpi al foglio 119, part. 527, sub. 2, cat. C/1, cl. 12, cons. 91 mq, sup. cat. 109 mq, R.C. € 1.757,71, hanno una superficie calpestabile di circa mq 106,75 circa, corrispondenti a circa mq 135,50 di superficie lorda, e sono individuati con colorazione gialla nella planimetria in Allegato ____.

2.2 - I locali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

2.3 - La denominazione “Caffè del Teatro” identificherà i locali anche successivamente alla scadenza della concessione, essa potrà essere variata esclusivamente previo accordo con il Comune.

ART. 3 - DURATA

3.1 - La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) a decorrere dal _____ (*data odierna o, se antecedente, data di consegna*), fino al _____.

3.2 - A partire dal terzo anno di concessione, il Concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente, per gravi e giustificati motivi, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi e, comunque, non prima della conclusione della stagione teatrale in corso.

3.3 - Ai sensi dell'art. 71 comma 3 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015, il Comune si riserva la facoltà di prorogare temporaneamente il rapporto contrattuale al termine della concessione, per esigenze di particolare rilevanza pubblica debitamente motivate e in particolare per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura e comunque non superiore a 180 giorni.

ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE

4.1 - Il canone annuo di concessione per la sola prima annualità ammonta ad 2.000€ (duemila/00),

oltre a IVA di legge. A decorrere dal secondo anno, il canone annuo sarà di € _____(_____/___), oltre a IVA di legge e aggiornamento ISTAT.

4.2 - Il canone dovrà esser corrisposto in quattro rate trimestrali di uguale ammontare, anticipate rispetto alla decorrenza di ciascun periodo, mediante PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione. Fa eccezione la prima rata della prima annualità, il cui pagamento avrà scadenza 30 giorni dall'emissione del relativo documento contabile.

4.3 - Le parti convengono fin d'ora che, a partire dal secondo anno di concessione, automaticamente e senza necessità di espressa richiesta, il canone sarà rivalutato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), verificatesi nei 12 mesi precedenti (mese di riferimento _____).

4.4 - Il Concessionario non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo avere eseguito il pagamento delle rate scadute.

4.5 - In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi moratori sui ritardi nelle transazioni commerciali, come previsto dalle vigenti norme.

ART. 5 - CONSEGNA DEI LOCALI

5.1 - I locali saranno consegnati in data odierna, con apposito verbale di consegna e immissione in possesso sottoscritto dalle parti, nel quale sarà descritto lo stato dei locali. / Si dà atto che i locali sono già stati consegnati come risulta da apposito verbale di consistenza e consegna sottoscritto dalle parti, prot. n. _____ del _____.

ART. 6 - UTILIZZO DEI LOCALI

6.1 - Il Concessionario dichiara di aver esaminato i locali, di accettarli così come si trovano nel loro stato attuale e di ritenerli idonei al proprio uso ed esenti da difetti palesi che possono influire sulla salute di chi vi opera.

6.2 - Il Concessionario dovrà servirsi dei locali esclusivamente ad uso somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

7.1 - Il Concessionario si obbliga a conservare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia.

7.2 - Il Concessionario ha a proprio carico il pagamento del canone di cui all'art. 4, la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 9, la stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 10, le manutenzioni ordinarie, le spese per le utenze, le spese di pulizia e vigilanza, la tariffa rifiuti, il canone per l'occupazione delle aree esterne, le imposte e le tasse, dirette ed indirette connesse all'utilizzo dell'immobile, con la sola esclusione di quelle che, per espressa disposizione di legge, gravano sulla proprietà.

7.3 - Il Concessionario deve attivarsi per avviare l'attività nel più breve tempo possibile, secondo quanto prescritto nell'Avviso all'art. 17 ed entro i termini ivi previsti. Sono a suo carico tutti gli adempimenti e gli oneri per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi.

7.4 - L'attività dovrà svolgersi secondo il progetto presentato in sede di partecipazione e nel rispetto della normativa vigente, del decoro, della civile convivenza e della quiete pubblica. Il Concessionario deve evitare che rumori molesti o esalazioni di cucina rechino disturbo alle attività svolte nel Teatro Comunale. I locali nonché le aree esterne in concessione temporanea devono essere mantenuti decorosi e puliti.

7.5 - Il Concessionario si obbliga a rispettare le prescrizioni e le condizioni contenute nell'autorizzazione alla concessione in uso, rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 20136/2018 del 10/04/2018 richiamata in premessa e allegata sotto la lettera ____.

7.6 - Il Concessionario s'impegna a non installare apparecchi per il gioco d'azzardo, quali **slot macchine e video lotterie**, previste dall'art. 110 comma 6 lettere a) e b) del Regio Decreto n. 773/1931 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza".

7.7 - Sono altresì oneri e obblighi del Concessionario quelli indicati agli artt. 6, 7, 8 e 17 dell'Avviso.

7.8 - Il Concessionario deve adempiere alle norme comportamentali e agli oneri descritti in nell'**Appendice** in calce al presente articolo.

7.9 - Ad esclusione dei lavori previsti per l'avvio dell'attività di cui al comma 7.3 del presente articolo, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune a meno che non dipendano da cause imputabili a cattivo uso o scarsa sorveglianza, da parte del Concessionario; in tal caso, le stesse potranno essere poste, in tutto o in parte, a carico dell'inadempiente, nella misura stabilita dai tecnici comunali. E' a carico del Concessionario l'obbligo di segnalare tempestivamente al Servizio Restauro del Comune le necessità di manutenzioni straordinarie.

APPENDICE ALL'ART. 7 - NORME PER LA CORRETTA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI IN CONCESSIONE

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

FABBRICATO:

- Controllo e manutenzione ordinaria: infissi e accessori interni ed esterni, finiture interne (intonaci, pavimenti, rivestimenti ecc.), controsoffitti, coloriture, scarichi e fognature;
- Pulizia spazi e locali in concessione e spazi comuni concordati;
- Operazioni di disinfezione/disinfestazione dei locali, da effettuare al bisogno e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate nel ramo.

IMPIANTI:

- Controllo e manutenzione ordinaria impianti in genere, impianto elettrico (con particolare riferimento ai quadri elettrici, condutture, interruttori ecc.), impianto idrosanitario e accessori, impianto antincendio e rilevazione incendi, impianto antintrusione, luci di emergenza;
- Gestione e manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento/raffrescamento, corpi scaldanti e lame d'aria.

EMERGENZE:

- Il Concessionario deve concordare con l'ufficio tecnico comunale modalità efficaci (ad esempio, reperibilità) per consentire in ogni momento agli incaricati del Comune l'accesso ai propri locali e spazi, in caso di emergenza.

NOTE GENERALI:

- Eseguire sorveglianza e segnalare tempestivamente al Servizio Restauro del Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica del Comune la necessità di manutenzioni straordinarie;
- Qualora fosse necessario dover eseguire opere di manutenzione straordinaria, per inottemperanza di controllo e manutenzione ordinaria non effettuati, i danni e le spese sostenute dal Comune, saranno imputati al Concessionario;
- Qualsiasi modifica sulle strutture o sulle finiture ed impianti, va richiesto per iscritto e preventivamente autorizzato dal Comune. Gli interventi richiesti dovranno essere comunque di tipo reversibile;
- Garantire la reperibilità in caso di emergenza.

ART. 8 - DIVIETI

8.1 - E' vietata qualsiasi modifica ai locali, alle finiture e agli impianti, senza il preventivo assenso scritto del Comune e l'autorizzazione della competente Soprintendenza del MiBACT, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. n.42/2004.

8.2 - E' vietata la cessione a terzi della concessione o la sub-concessione, seppure in via temporanea, o parziale, ed è vietato adibire il locali ad altro uso, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

8.3 - Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Comune, Servizio Amministrazione del Patrimonio, eventuali modifiche della compagine sociale. In particolare, la

cessione di azienda e gli atti trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto fino a che il Concessionario non abbia provveduto a comunicarle al Servizio Patrimonio e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 9 dell'Avviso. Ferme restando le previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, nei 60 giorni successivi il Comune potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto di concessione, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non sussistano i requisiti previsti.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

9.1 - A garanzia del perfetto adempimento degli oneri e degli obblighi derivanti dalla presente concessione e di restituzione della cosa in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso, il Concessionario ha presentato garanzia definitiva, costituita da titoli del debito pubblico _____ / deposito cauzionale _____ / fideiussione _____, rilasciata da _____ il _____ n. _____ dell'importo di € _____ (_____) corrispondente al canone annuo di concessione offerto in sede di partecipazione, IVA inclusa.

9.2 - La fideiussione potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione deve prevedere **espressamente** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività, senza eccezione alcuna, compreso l'eventuale mancato pagamento del premio, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La fideiussione deve indicare chiaramente che l'impegno dell'obbligo s'intenderà decaduto solo nel caso in cui, trascorsi 6 mesi dalla scadenza della concessione, non sia pervenuta al fideiussore alcuna richiesta di pagamento.

9.3 - Nel caso di riscontrata inadempienza, le penali, i risarcimenti dei danni arrecati o il pagamento del canone, saranno incamerati dal deposito cauzionale / richiesti direttamente all'ente fideiussore che non potrà opporre alcun rifiuto, fino alla concorrenza dell'importo cauzionale. In tale evenienza e fermo restando che il Comune si riserva di adire le vie legali per eventuali maggiori danni, il Concessionario si impegna a reintegrare la garanzia definitiva nell'importo originario entro il termine di 30 giorni, pena la risoluzione immediata ed automatica del contratto di concessione.

ART. 10 - RESPONSABILITA' PER DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA

10.1 - Il Concessionario è costituito custode dei beni oggetto della concessione e si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura – sia alle persone, sia alle cose – che dovessero derivare a terzi in conseguenza di fatti, azioni od omissioni, attribuibili direttamente o indirettamente al Concessionario stesso o a persone delle quali questi sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, mallevando al riguardo il Comune e i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi richiesta o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti, in relazione sia alla conduzione dell'immobile oggetto di concessione, sia all'esercizio dell'attività svolta nel medesimo dal Concessionario e/o da qualsiasi soggetto che agisca per conto o disposizione del Concessionario stesso.

10.2 - Il Concessionario è pertanto tenuto a stipulare e comprovare di avere in corso di validità:

A) un contratto assicurativo della **Responsabilità Civile** per la copertura di eventuali danni, alle cose e/o alle persone, cagionati a terzi (RCT) nonché per danni alla persona sofferti dai prestatori d'opera (RCO), e riconducibili alla conduzione dell'immobile concesso in uso ovvero derivanti dall'esercizio del complesso delle attività svolte nell'ambito del medesimo, senza eccezioni. La polizza RCT/O deve recare le seguenti condizioni minime:

- Massimale unico di garanzia non inferiore a euro 2.000.000,00 per sinistro;
- Rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune e dei rispettivi amministratori, dipendenti e

collaboratori;

- Estensione del novero dei terzi: a titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere alle persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività oggetto dell'assicurazione; a professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti; a stagisti, tirocinanti e partecipanti ad attività di formazione in genere;
- Estensione dell'assicurazione alla R.C. derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento dell'attività;
- Estensione alla R.C. per tutti i danni derivanti da fatti od omissioni delle persone, dipendenti e non, della cui opera il Concessionario si avvalga per l'esercizio dell'attività;
- Estensione alla R.C. per danni derivanti da produzione e smercio di cibi e bevande;
- Estensione alla R.C. per danni alle cose di terzi in consegna e custodia;
- Estensione alla R.C. per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero dagli stessi detenute;

B) un contratto assicurativo **Incendio e rischi complementari**, a copertura dei danni all'immobile e agli altri beni eventualmente oggetto di concessione, riconducibili a fatto o causa del Concessionario o di persone delle quali lo stesso debba rispondere. Detto contratto deve prevedere le seguenti partite e somme assicurate minime:

- **Rischio Locativo** (per i beni concessi) con una somma assicurata non inferiore a € 298.100,00;
- **Ricorso Terzi** con un massimale assicurato non inferiore a € 500.000,00.

10.3 - Il Concessionario dovrà comprovare l'avvenuta stipula delle prescritte assicurazioni, producendo copia dei relativi contratti all'Ufficio richiedente del Comune - entro i termini da questo indicati e in ogni caso prima della firma del contratto - inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione e sue eventuali proroghe. Al fine di comprovare la validità delle coperture assicurative senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga altresì a produrre copia dei documenti quietanzati attestanti l'avvenuto rinnovo delle prescritte assicurazioni ad ogni loro scadenza.

10.4 - Costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili o indennizzabili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie nei contratti assicurativi stipulati, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

10.5 - Il Comune non potrà essere chiamato a rispondere di eventuali pregiudizi sofferti dal Concessionario per danni o perdite che riguardino i beni dallo stesso portati nei locali oggetto della concessione, fatta eccezione unicamente per il caso in cui tali danni siano riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario dell'immobile.

ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLI

11.1 - Il Comune si riserva il diritto di accedere in qualsiasi momento ai locali in concessione, in orari di apertura dell'attività o previo appuntamento da concordarsi fra le parti, per verificare la corretta gestione ed utilizzo dell'immobile.

11.2 - Ferme restando le competenze del Comune e degli altri enti preposti in materia di vigilanza, controllo e sanzioni stabilite dalle norme vigenti, il Comune concedente - mediante i propri incaricati debitamente autorizzati e, in ogni caso, mediante il Servizio Teatro e il Servizio Restauro del Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica per quanto di rispettiva competenza - vigilerà sull'osservanza degli obblighi e degli oneri previsti a carico del Concessionario nella presente concessione.

11.3 - Eventuali inadempienze riscontrate saranno contestate al Concessionario, tramite il Dirigente Responsabile del Servizio Amministrazione del Patrimonio, e daranno luogo a diffida.

ART. 12 - PENALI

12.1 - Il Comune, tramite il Dirigente Responsabile del Servizio Amministrazione del Patrimonio, applicherà le penali nella misura di seguito indicata:

- € 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'inizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, rispetto al termine indicato all'art. 17 dell'Avviso;
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni episodio nel quale rumori molesti o esalazioni di cucina, rechino disturbo alle attività svolte nel Teatro Comunale;
- € 500,00 (duecentocinquanta/00) per ogni chiusura dell'attività nei giorni e negli orari di apertura del Teatro Comunale, non concordata con il Servizio Teatro;
- € 1.000,00 (mille/00), salvo maggiori danni, per ogni altra violazione accertata agli obblighi o contravvenzione ai divieti previsti nel presente atto;
- € 1.000,00 nel caso in cui il concessionario incorra in sanzioni delle competenti autorità per la violazione di norme in materia di igiene pubblica o di pubblica sicurezza;
- la sospensione dell'attività fino a 5 giorni e/o l'applicazione di una penale di € 500,00 in caso di accertato disturbo alla quiete pubblica o in caso di problemi di ordine pubblico derivanti da scarsa vigilanza o incuria del Concessionario, a seconda della gravità del caso;
- una penale corrispondente all'importo della garanzia definitiva in caso di recesso del concessionario fuori dal caso previsto all'art. 3 comma 2, salvo maggiori danni;
- una penale pari alla quota pro die dell'ultimo canone annuo di concessione maggiorata di 100€ (cento/00), salvo maggiori danni, per ogni giorno di ritardata riconsegna dei locali al termine della concessione per qualunque motivo, fatto salvo che il ritardo non dipenda dal Comune.

12.2 - Le penali saranno imputate direttamente sulla garanzia definitiva di cui all'art. 9.

12.3 - Il Dirigente potrà stabilire di non applicare nessuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine per il Comune, non abbia causato nessun disservizio, e si sia verificato per la prima volta.

ART. 13 - RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO

13.1 - La concessione si risolve di diritto (artt. 1453-1469 del c.c.) e pertanto il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere alla risoluzione del contratto con decadenza dalla concessione nei casi di seguito indicati:

- a) Per mancato rispetto dei termini essenziali previsti dall'Avviso per l'apertura al pubblico dell'attività;
- b) Per inadempimento, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, in caso di:
 - Mancato versamento del canone di concessione alle scadenze stabilite;
 - Mancata integrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 9;
 - Mancata stipula o rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 10;
- c) Senza necessità di diffida, nei seguenti casi:
 - Grave inadempienza agli obblighi di cui agli artt. 6 e 7, o contravvenzione ai divieti di cui all'art. 8;
 - Reiterate inadempienze per le quali è prevista l'applicazione di penali;
 - Violazione grave e reiterata delle norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande, norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza

13.2 - Ai sensi dell'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva della sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del citato Decreto, qualora siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

13.3 - La concessione sarà immediatamente revocata qualora il Concessionario perda per qualsiasi motivo i requisiti soggettivi di partecipazione previsti dall'Avviso. In particolare, in caso di fallimento, ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale, il Comune si riserva la facoltà di consentire al curatore fallimentare il provvisorio proseguimento della concessione, sino alla nuova riaggiudicazione della stessa.

13.4 - Ai sensi dell'art. 57-bis del D.Lgs. n. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel caso d'inosservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni e condizioni impartite dal Soprintendente e su richiesta di quest'ultimo, il Comune procederà "alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo".

13.5 - In tutti i suddetti casi di risoluzione e di revoca della concessione, il Comune tratterrà a titolo di penale la garanzia definitiva di cui all'art. 9, salvo maggiori danni.

13.6 - In qualsiasi momento il Comune potrà revocare la concessione, in modo temporaneo o definitivo, per motivi di pubblica utilità, salvo congruo preavviso.

ART. 14 - RICONSEGNA DEI LOCALI

14.1 - Al termine della concessione, i locali dovranno essere riconsegnati al Comune, liberi da persone e vuoti da cose, nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna, salvi i lavori autorizzati e il normale deperimento d'uso.

14.2 - Al momento della riconsegna sarà essere redatto tra le parti apposito verbale, da cui desumere lo stato di consistenza e conservazione, nonché gli elementi utili per stabilire gli eventuali danni arrecati ai beni comunali e il relativo ammontare da porre a carico del Concessionario.

14.3 - Alla scadenza della concessione le migliorie e le addizioni eseguite dal Concessionario resteranno acquisite al Comune di Carpi, senza obbligo di corrispettivo alcuno, in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c., e salvo il diritto del Comune di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui sono stati consegnati qualora le addizioni e migliorie siano state effettuate senza autorizzazione.

14.4 - In caso di ritardata restituzione il concessionario sarà tenuto a corrispondere la penale prevista all'art. 12.

ART. 15 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

15.1 - Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto e nelle disposizioni contenute nell'Avviso e nell'Offerta tecnica presentata in sede di partecipazione, si fa riferimento al vigente Regolamento Comunale dei Contratti, alle norme regolanti i contratti pubblici, le concessioni in uso di immobili e le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 16 - ELEZIONE DEL DOMICILIO E FORO COMPETENTE

16.1 - A tutti gli effetti dal presente contratto, giudiziali ed extragiudiziali, le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

16.2 - Per ogni eventuale controversia, derivante dal presente contratto, è competente il foro di Modena.

ART. 17 - TRATTAMENTO FISCALE E SPESE DELLA CONCESSIONE

17.1 - I canoni relativi alla presente concessione sono imponibili ai fini IVA.

17.2 - Ai fini fiscali, si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi del vigente art. 5, comma 2, della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, a cura del Comune, che si assume inoltre le formalità dei rinnovi annuali nei termini previsti, con spese a carico del Concessionario.

17.3 - Il presente atto è altresì soggetto a trascrizione ai sensi degli artt. 2643, c.1 n. 8, e 2645 del Codice Civile.

17.4 - Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, stipulato in forma pubblica, sono a carico del Concessionario.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

18.1 - Il Comune di Carpi procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 2016/679 in particolare delle disposizioni previste agli art. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente

contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

18.2 - Il Concessionario si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. 2016/679.

Il presente atto, viene letto e confermato tra le parti.

Per il COMUNE DI CARPI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E
PATRIMONIO

(_____)


Per la DITTA CONCESSIONARIA _____
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(_____)


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Concessionario dichiara di approvare specificatamente gli artt.: 2 - Oggetto, 3 - Durata, 4 - Canone di concessione, 6 - Utilizzo dei locali, 7 - Obblighi del Concessionario, 8 - Divieti, 9 - Garanzia definitiva, 10 - Responsabilità per danni e copertura assicurativa, 12 - Penali, 13 - Risoluzione e revoca del contatto, 14 - Riconsegna dei locali.

Per la DITTA CONCESSIONARIA _____
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(_____)



PIAZZA DEI MARTIRI



Allegato F – Modello domanda e dichiarazione

Al Comune di Carpi
Corso A. Pio n. 91
41012 Carpi (MO)

OGGETTO: PROCEDURA PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAFFE' DEL TEATRO – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.

Il/la sottoscritt_ _____

nat_ a _____ (Prov. ___), il _____,

Codice Fiscale n. _____,

Residente in _____ (Prov. _____)

Via _____ n. _____

in qualità di (*indicare se persona fisica, titolare di ditta individuale, legale rappresentante*)

_____ della Ditta _____

con sede legale in _____ (Prov. ___), CAP _____,

via _____ n. _____,

Codice Fiscale n. _____, P. IVA n. _____,

Tel. n. _____/_____

E-mail _____

E-mail con posta elettronica certificata P.E.C. _____

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto come (**barrare l'ipotesi che interessa**):

- Operatore economico singolo (ditta individuale, società, associazione, consorzio);
- Operatore economico singolo, facente parte del seguente gruppo di operatori che s'impegnano a costituire una Società tra loro in caso di aggiudicazione:

ovvero

- Persona fisica facente parte di gruppo di operatori che s'impegnano a costituire una Società tra loro in caso di aggiudicazione: _____

- Persona fisica, delegata alla somministrazione per il seguente soggetto concorrente: _____

N.B. il delegato deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui alle lettere d), e) e, se del caso, f)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per i casi di falsità in atti, di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

a - IN CASO DI IMPRESA/SOCIETA'/ASSOCIAZIONE/CONSORZIO:

- che la Ditta è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. di _____ con il n. _____, per l'attività di _____

con il seguente Codice attività _____,

ovvero, per le Ditte aventi sede in altri stati della Unione Europea non iscritte al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., che la Ditta è iscritta al seguente registro professionale _____, con il n. _____, istituito nello Stato _____;

- che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente il Soggetto, oltre al sottoscritto, sono i signori (**precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza**):

Avvertenza: l'impresa deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Ditta individuale; di tutti i soci se si tratta di Società in nome collettivo; di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di Società o Consorzio.

- che il/i Direttore/i tecnico/i, se previsto, è/sono (**precisare dati anagrafici e residenza**):

- che l'indirizzo della sede dell'Ufficio delle Entrate competente per territorio è il seguente:

_____;

- di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

- INPS: sede di _____, via e n. civico _____,
matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

- INAIL: sede di _____, via e n. civico _____,

matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

a1 - IN CASO DI DELEGA ALLA SOMMINISTRAZIONE:

di delegare l'attività di somministrazione al sig./sig.ra (precisare dati anagrafici e residenza)

_____ in possesso dei requisiti richiesti;

b - di trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente che determinano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti, né nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, e più precisamente dichiara:

1. che il sottoscritto legale rappresentante e i soggetti indicati al precedente **punto a)** non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

1a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

1b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del

codice civile;

1b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

1c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

1d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

1e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

1f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

1g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

***N.B.:** qualora nei confronti delle persone di cui alla precedente lettera b.1) cessate dalla carica nell'anno antecedente la data della presente dichiarazione, siano state pronunciate condanne penali previste dall'art. 80, co. 1 D. Lgs. 50/2016, ai sensi del medesimo comma l'impresa potrà essere affidataria soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;*

***N.B.:** l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;*

N.B.: se gli elementi di cui al punto b)1 non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione.

2. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. *(Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);*
3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. *(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.);*
4. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice D.Lgs. 50/2016;
5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità *(Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);*
7. che non ha abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
8. che non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

9. che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
10. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del codice D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
11. che la propria partecipazione non comporta una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice D.Lgs. 50/2016, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
12. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
13. che non ha presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
14. che, se iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac, non ha presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

***N.B.** il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.*

15. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
16. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
17. **(barrare l'ipotesi che interessa):** che, relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12-3-1999, n. 68:
 - la Ditta è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge predetta ed è in regola con gli obblighi ivi previsti;
 - la Ditta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è soggetta agli obblighi della L. 68/99, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni;
 - la Ditta non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge medesima;

18. **(barrare l'ipotesi che interessa):**

- che il sottoscritto legale rappresentante e i soggetti indicati al precedente **punto a)**, non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- che il sottoscritto legale rappresentante e/o i soggetti indicati al precedente **punto a)** sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ovvero, di non aver denunciato in quanto ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

***Avvertenza:** La circostanza di cui al primo periodo dell'art. 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016 deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di spedizione della lettera d'invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.*

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, negli affidamenti a stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

19. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

20. di non aver concluso, ai sensi dell' art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Carpi che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Carpi stesso nei confronti del soggetto richiedente (*pantouflage o revolving door*);

c - di non trovarsi in situazioni di morosità nei confronti del Comune di Carpi;

d - che il sottoscritto legale rappresentante, l'eventuale persona delegata di cui al precedente **punto a1)** e tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 sono in possesso dei requisiti morali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.", agli artt. 11, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931 (TULPS), all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia);

N.B.: se gli elementi di cui al punto d) non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione.

e - di possedere i requisiti professionali di cui al comma 2 del richiamato art. 6 della L.R. n. 14/2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" (**barrare l'ipotesi che interessa e compilare la tabella**):

personalmente;

tramite la persona delegata alla somministrazione di cui al precedente **punto a1)**;

f - che il requisito di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è posseduto (**barrare l'ipotesi che interessa e compilare la tabella**):

direttamente;

tramite la persona delegata alla somministrazione di cui al precedente **punto a1)**;

N.B. in sede di verifica dei requisiti di partecipazione sarà richiesto di comprovare il possesso del requisito, con indicazione precisa delle date di inizio-fine e la descrizione dei/degli esercenti (denominazione e sede), tenendo conto che il periodo dichiarato dovrà essere complessivamente pari ad almeno tre anni nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso.

g - di aver conseguito un volume d'affari annuo minimo di € 120.000,00 (centoventimila/00) con riferimento ai migliori tre esercizi nel decennio antecedente la pubblicazione del bando.

N.B. in sede di verifica dei requisiti di partecipazione sarà richiesto di comprovare il possesso del requisito:

- *per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;*

- *per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.*

h - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura;

i - di conoscere e accettare lo stato dell'immobile;

j - di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 20 dell'Avviso;

k - SOLO PER I CONCORRENTI CHE SI AVVALGONO DI FIDEJUSSIONE PRESTATDA INTERMEDIARI FINANZIARI:

- di aver accertato che l'intermediario finanziario che rilascia garanzia provvisoria e l'impegno al e impegno al rilascio della cauzione definitiva per la presente procedura, è iscritto nell'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. n. 385/1993, svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed è sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

l - IN CASO DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DI CONSORZI:

che il/i soggetto/i consorziato/i per cui il Consorzio concorre al presente appalto è/sono il/i seguente/i (**indicare ragione sociale e sede**):

DICHIARA ALTRESI'

- di autorizzare il Comune di Carpi ad effettuare ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) (o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica):
_____ (in caso di gruppo di operatori, indicare per tutti il medesimo indirizzo di posta elettronica);

ALLEGA:

- Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscritto;
- Documentazione attestante la costituzione della garanzia provvisoria e impegno al rilascio della cauzione definitiva;
- Attestato di avvenuto sopralluogo.

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE

(firma leggibile)

N.B.: per gli operatori economici riuniti di cui all'art. 48, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 e per i gruppi di operatori e soggetti singoli che costituiranno una società in caso di aggiudicazione, la presente dichiarazione deve esser resa da tutti i componenti.

Allegato F1 - Dichiarazioni integrative

**PER I SOLI GRUPPI DI OPERATORI E SOGGETTI SINGOLI CHE COSTITUIRANNO
UNA SOCIETÀ IN CASO DI AGGIUDICAZIONE**

Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ed entro il termine previsto per la stipula del contratto di concessione, a costituire una società tra i seguenti soggetti:

Luogo e data _____

I soggetti facenti parte del gruppo di operatori _____

(da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti)

Allegato G – Modello di offerta economica

Al Comune di Carpi
Corso A. Pio n. 91
41012 Carpi (MO)

Marca da bollo € 16,00 salvo esenzione di legge: motivo _____
--

OGGETTO: PROCEDURA PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAFFE' DEL TEATRO - OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritt_ _____
nat_ a _____ (Prov. ___), il _____,
Codice Fiscale n. _____,
Residente in _____ (Prov. _____)
Via _____ n. _____
in qualità di _____
della Ditta _____
con sede legale in _____ (Prov. ___), CAP _____,
via _____ n. _____,
Codice Fiscale n. _____, P. IVA n. _____,
Tel. n. _____ / _____
E-mail _____
E-mail con posta elettronica certificata P.E.C. _____

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

Canone annuo iniziale per la concessione in oggetto pari ad € _____ in cifre
(€ _____ / ___ in lettere), oltre a IVA di legge, in
rialzo rispetto al canone annuo posto a base d'asta pari a € **17.000,00** (diciassettemila/00), oltre a
IVA di Legge.

Luogo e data _____

(firma leggibile)

***N.B.:** per i gruppi di operatori e soggetti singoli che costituiranno una società in caso di
aggiudicazione, l'offerta deve esser firmata da tutti i componenti.*